

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DOMICILIO, DURATA, OGGETTO SOCIALE

1. Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale “**Kruso Kapital S.p.A.**” (la “**Società**”), senza vincoli di rappresentazione grafica. La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.
- 1.2 La Società fa parte del gruppo bancario “Gruppo Banca CF+” (il “**Gruppo**”) facente capo a Banca CF+ S.p.A. (la “**Capogruppo**”). In tale qualità la Società è tenuta a osservare e a fare osservare alle società controllate le disposizioni che la Capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.
- 1.3 Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse nel rispetto della normativa applicabile.

2. Sede sociale, domicilio

- 2.1 La Società ha sede legale e direzione generale in Milano, Italia, all’indirizzo risultante dal competente registro delle imprese.
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire o sopprimere in Italia o all’estero sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti o unità locali produttive e direzionali comunque denominate, nonché trasferire la sede legale all’interno del territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per tutti i rapporti con la Società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci e dagli altri libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al consiglio di amministrazione.

3. Durata

- 3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata nelle forme di legge.

4. Oggetto sociale

- 4.1 La Società ha per oggetto l’esercizio, nei confronti del pubblico, dell’attività di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma del credito su pegno di cose mobili, disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279.
- 4.2 La Società potrà, inoltre, compiere le seguenti attività e/o operazioni strumentali o connesse nel rispetto della normativa applicabile tempo per tempo vigente in materia di attività riservate:
 - assumere, nei limiti di cui all’art. 2361 del Codice Civile, sia direttamente che indirettamente, interessenze, partecipazioni e quote, sotto qualsiasi forma, di imprese, società oppure consorzi d’impresa aventi per oggetto attività strettamente connesse o strumentali per il raggiungimento dello scopo sociale;

- compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria o strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale.
- 4.3 La Società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-*bis*, comma secondo, del Codice Civile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE e AZIONI, RECESSO, CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

5. Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 24.609.593,00 ed è diviso in numero 2.411.740.114, prive dell'indicazione del valore nominale (le “**Azioni**”).
- 5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato con l'osservanza delle disposizioni di legge. In caso di aumento sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti, secondo quanto disposto dall'art. 2441 del Codice Civile e salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso o non spetti ai sensi di legge. L'assemblea avrà la possibilità di delegare agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 5.3 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”) e dei regolamenti applicabili.
- 5.4 Le Azioni sono nominative e indivisibili.
- 5.5 Ogni Azione dà diritto a un voto.
- 5.6 Le Azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- 5.7 La titolarità anche di una sola Azione costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto e alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto.
- 5.8 Qualora le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluso Euronext Growth Milan (“**EGM**”), ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.
- 5.9 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 5.10 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società

controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma primo, del Codice Civile.

- 5.11 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società, nel rispetto della normativa vigente, può emettere (a) categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo; (b) strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli articoli 2346, comma sesto, e 2349, comma secondo, del Codice Civile; e (c) *warrant* e obbligazioni, anche convertibili in Azioni o in altre categorie di azioni o in altri titoli ove consentito dalla legge, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.
- 5.12 La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, ivi inclusi versamenti in conto capitale a fondo perduto, nel rispetto delle normative vigenti.

6. Recesso

- 6.1 Il diritto di recesso dalla Società compete agli azionisti nei casi inderogabili stabiliti dalla legge. È espressamente escluso il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, secondo comma, del Codice Civile. I termini e le modalità di recesso sono disciplinati dall'art. 2437-*bis* del Codice Civile.
- 6.2 Qualora le Azioni siano negoziate su EGM, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o siano a loro assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea. Tale disposizione non è applicabile qualora la Società si qualifichi come società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2325-*bis* e 2437, comma quarto, del Codice Civile.

7. Circolazione e negoziazione delle Azioni

- 7.1 Le Azioni sono liberamente trasferibili nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.
- 7.2 Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo ai mercati e sistemi multilaterali di negoziazione organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).
- 7.3 Qualora:
- le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del Codice Civile, 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF;
 - l'ammissione su sistemi multilaterali di negoziazione (incluso EGM) o mercati regolamentati determini per la Società l'assunzione della

- qualifica di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del Codice Civile, troveranno applicazione nei confronti della Società le relative disposizioni dettate dal Codice Civile e dal TUF, nonché dalle ulteriori fonti legislative e regolamentari, e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
- 7.4 Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente Paragrafo 7.3 è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma sesto, del Codice Civile, il testo dello Statuto con l'eliminazione delle clausole dello Statuto eventualmente decadute.
- 8. Identificazione degli azionisti**
In materia di identificazione degli azionisti della Società si applicano l'articolo 83-*duodecies* del TUF e le relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

TITOLO III OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

- 9. Offerta pubblica di acquisto e di scambio**
- 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti EGM**”).
- 9.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal *panel* di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.
- 9.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal *panel* con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10. Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

- 10.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, trovano applicazione, per richiamo volontario e in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF e ai regolamenti Consob di attuazione.
- 10.2 In deroga al regolamento approvato con delibera della CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Emittenti**”) e fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari, in tutti i casi in cui il suddetto Regolamento Emittenti preveda che la CONSOB debba determinare il prezzo per l’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (a) il prezzo più elevato corrisposto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all’obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché dalle persone che agiscono di concerto con tale soggetto e (b) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto.
- 10.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo 10 si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF e dal Regolamento Emittenti.
- 10.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 108, commi 1 e 2, del TUF, non accompagnato dall’acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti – nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata – comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente detta soglia.

11. Revoca all’ammissione alle negoziazioni

- 11.1 Il presente Articolo 11 trova applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM.
- 11.2 Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall’ammissione dei propri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l’Euronext Growth Advisor, come definito nel Regolamento Emittenti EGM, e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 11.3 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta deve essere approvata dall’assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applica a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.
- 11.4 Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione su EGM per l’ammissione alle negoziazioni delle Azioni su un mercato regolamentato dell’Unione Europea.

12. Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

- 12.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM, con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli “Azionisti Significativi” (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM), trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel predetto Regolamento Emittenti EGM), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM).
- 12.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM, è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito *internet* della Società.
- 12.3 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti Paragrafi, il diritto di voto inerente le Azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
- 12.4 Restano fermi gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in qualità di intermediario finanziario.

TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETÀ

13. Assemblea degli azionisti

- 13.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto, nonché al Regolamento Emittenti EGM, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti. L'assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e del presente Statuto.
- 13.2 L'assemblea degli azionisti è convocata a norma di legge almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 13.3 L'assemblea è inoltre convocata dal consiglio di amministrazione nei termini di legge quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'assemblea è convocata, infine, negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

- 13.4 L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia.
- 13.5 L'assemblea è convocata secondo i termini fissati dalla legge e dalle norme regolamentari in materia di volta in volta applicabili, con avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano a diffusione nazionale (*e.g.*, Il Sole24Ore, MilanoFinanza, Il Corriere della Sera), e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.
- 13.6 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni e menzioni eventualmente richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
- 13.7 L'assemblea si svolge in un'unica convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tali ipotesi, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione (applicandosi per tali successive convocazioni i *quorum* costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tali ipotesi).
- 13.8 I soggetti legittimati a partecipare e votare in assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega potrà essere notificata per via elettronica mediante posta elettronica certificata o con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 13.9 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante videoconferenza o teleconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentita agli intervenuti la possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea su tutti gli argomenti all'ordine del giorno; e (d) sia garantita la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione. Nel caso in cui l'assemblea si tenga in audio-conferenza o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.
- 13.10 Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.
- 13.11 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato; in difetto l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
- 13.12 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente e occorrendo da uno o più scrutatori anche non soci; ove prescritto dalla legge e anche in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

- 13.13 Spetta al presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori Assembleari, stabilire le modalità delle votazioni, nonché accertare e proclamare i relativi risultati.
- 13.14 Lo svolgimento delle riunioni assembleari può essere disciplinato, oltre che dalla legge e dal presente Statuto, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate di volta in volta in sede di riunione assembleare.

14. Costituzione, competenza e deliberazioni dell'assemblea

- 14.1 L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuita dalla legge e dal presente Statuto, nonché dai regolamenti applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM).
- 14.2 In particolare, l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati anche in linea con l'Articolo 19, approva le politiche di remunerazione e incentivazione in favore dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e del restante personale nel rispetto della normativa di vigilanza applicabile alla società tempo per tempo vigente. Qualora le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su EGM, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (a) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (b) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, salvo che Borsa Italiana decida diversamente; (c) richiesta di revoca dalla negoziazione su EGM delle Azioni Ordinarie, fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 11.
- 14.3 Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
- 14.4 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.
- 14.5 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
- 14.6 Le deliberazioni dell'assemblea sono documentate da verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio.

15. Composizione del consiglio di amministrazione

- 15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri che possono essere scelti anche fra persone che non siano soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea.
- 15.2 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare, non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dal presente Statuto.
- 15.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili *pro tempore* vigenti e dallo Statuto; in particolare, qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM,

tutti i membri del consiglio di amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, un numero di amministratori non inferiori a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla stessa; in particolare, qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM, almeno 1 (uno) componente del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF.

- 15.4 I componenti del consiglio di amministrazione sono eletti con il sistema delle liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Il meccanismo del voto di lista troverà applicazione esclusivamente in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.
- 15.5 Ciascun socio che, da solo o assieme ad altri, è titolare di una partecipazione di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituita da Azioni aventi diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.
- 15.6 Ogni singolo socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1) e 2), del Codice Civile) non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di 1 (una) lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non sono attribuiti ad alcuna lista.
- 15.7 Le liste sottoscritte dai soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società (anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea), entro e non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione.
- 15.8 Le liste presentate dal consiglio di amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente la durata in carica del consiglio di amministrazione da eleggere e la loro remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2389 del Codice Civile.
- 15.9 Ciascuna lista deve contenere a pena di irricevibilità:
- l'indicazione del nominativo del socio o dei soci presentatori della lista con il numero delle Azioni aventi diritto al voto dagli stessi detenute e l'indicazione della percentuale del capitale sociale detenuto;
 - una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento; ai fini del

presente Paragrafo sussistono “rapporti di collegamento” fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza nei seguenti casi: (a) rapporti di parentela; (b) appartenenza al medesimo gruppo; (c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente; (d) rapporti di collegamento ai sensi dell’articolo 2359, comma 3, del Codice Civile, anche con soggetto appartenenti al medesimo gruppo; (e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell’ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;

- l’indicazione del nominativo e del numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, e del nominativo di almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 148, comma 3 del TUF e del candidato alla presidenza del consiglio di amministrazione;

e

15.10 Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate:

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal presente Statuto nonché le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, ove indicati come amministratori indipendenti;
- qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM, un documento rilasciato dall’Euronext Growth Advisor nominato dalla Società attestante che ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società;
- il *curriculum vitae* di ciascun candidato, che contenga un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato medesimo e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

15.11 Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono sono tempestivamente comunicate alla Società. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell’Assemblea.

15.12 Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

15.13 Ogni socio può votare una sola lista.

15.14 Gli amministratori sono tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza sancito dall’articolo 2390 del Codice Civile, salvo che siano espressamente autorizzati dall’Assemblea. Non potrà essere eletto amministratore chi esercita per conto proprio od altrui, una attività concorrente con quella della Società o del Gruppo o chi partecipi come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

- 15.15 Le liste per le quali non sono osservate le previsioni di cui al presente Articolo 15 sono considerate come non presentate.
- 15.16 All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:
- 4 candidati tratti in ordine progressivo dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
 - 3 candidati tratti in ordine progressivo dalla lista che abbia ottenuto il 2° (secondo) maggior numero di voti e che non sia collegata nel significato di cui al Paragrafo 15.9 con i soci che abbiano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si tiene, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle liste stesse;
 - in caso di presentazione di una sola lista, il consiglio di amministrazione è composto da tutti i candidati della lista unica nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti;
 - in caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge; e
 - qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati; in caso non venga presentata o ammessa alcuna lista ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori indipendenti. In assenza di liste presentate e ammesse, il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità e maggioranze di legge, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e/o dal presente Statuto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge.
- 15.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare 1 (uno) o 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione, purché almeno 5 (cinque) amministratori

siano amministratori nominati dall'assemblea secondo quanto precedentemente indicato, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale entro 3 (tre) mesi dalla cessazione e, in ogni caso, entro l'assemblea successiva, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge come segue:

- (i) il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea, di cui all'articolo 2386, primo comma, del codice civile, delibera con le maggioranze di legge rispettando lo stesso criterio, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica;
- (ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto sopra *sub* (i), il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea di cui al primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

15.18 Il venire meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza. Il venire meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente e il presente Statuto, devono possedere tali requisiti.

15.19 In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea prevista dal primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e nel numero richiesti dallo Statuto.

15.20 Ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea utile e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

15.21 Qualora vengano meno 3 (tre) amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio; in tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza da quelli rimasti in carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

15.22 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile, salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea.

16. Presidente del consiglio di amministrazione

16.1 Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea con le modalità di legge e ai sensi del presente Statuto; qualora a ciò non provveda l'assemblea, il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio di amministrazione con le modalità e maggioranze di legge. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

16.2 Il presidente del consiglio di amministrazione:

- garantisce il buon funzionamento del consiglio di amministrazione, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal Codice Civile;
- promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato e agli altri amministratori esecutivi e si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni;
- organizza e coordina l'attività del consiglio di amministrazione assicurando che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario, garantendo l'efficacia del dibattito consiliare e adoperandosi affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione vengano fornite con congruo anticipo a tutti gli amministratori;
- convoca le riunioni del consiglio di amministrazione e ne decide l'ordine del giorno, tenendo in considerazione le eventuali istanze o questioni elencate dagli azionisti, amministratori o comitati interni e verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale della Società.

16.3 Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno dei propri componenti ai sensi del successivo Articolo 18.

16.4 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare un vicepresidente, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, il quale avrà il potere, in caso di assenza o impedimento del presidente, di presiedere l'assemblea dei soci e le adunanze del consiglio di amministrazione, nonché di sostituire il presidente nell'espletamento delle altre funzioni attribuite a quest'ultimo dal presente Statuto. Nell'ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche del vicepresidente, le funzioni attribuite al presidente dal presente Statuto sono esercitate dal più anziano d'età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

16.5 Il consiglio di amministrazione nomina un segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del segretario, il consiglio di amministrazione designa chi debba sostituirlo.

17. Deliberazioni, attribuzioni e competenze del consiglio di amministrazione

17.1 La gestione dell'impresa spetta al consiglio di amministrazione senza distinzione o limitazione per atti di ordinaria o straordinaria

amministrazione; il consiglio di amministrazione compie le operazioni necessarie o strumentali per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifiche autorizzazioni dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge o dal presente Statuto.

17.2 Oltre alle deliberazioni, attribuzioni e competenze non delegabili a norma di legge ovvero della normativa di vigilanza, tempo per tempo vigenti, sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione e approvazione del modello di business dell'intermediario e consapevolezza dei rischi a cui esso si espone;
- la definizione e approvazione degli indirizzi strategici, degli obiettivi di rischio, delle politiche di governo dei rischi, nonché delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- la definizione e approvazione delle politiche di distribuzione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, incluso il ricorso a soggetti terzi, assicurandone la coerenza con le strategie di sviluppo dell'operatività, la politica di governo e il processo di gestione dei rischi;
- approvazione della struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità; costituzione delle funzioni aziendali di controllo, approvandone i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, nonché i flussi informativi tra tali funzioni e gli organi aziendali;
- approvazione del processo di gestione dei rischi (di credito, operativi, di liquidità, ecc.), nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, stabilendone limiti all'esposizione dell'intermediario verso determinate tipologie di rischi/prodotti;
- approvazione del processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva, inclusi i soggetti terzi di cui si avvale per distribuire i propri prodotti;
- approvazione dei processi relativi all'erogazione del credito, inclusi poteri e limiti, e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;
- approvazione del processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- approvazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- determinazione, almeno annuale, della conformità alla norma della struttura organizzativa e della sua coerenza con il modello di business;
- determinazione della chiara e appropriata formalizzazione di compiti e responsabilità all'interno di apposito regolamento interno prevedendo la separatezza tra funzioni operative e di controllo;
- determinazione della coerenza delle esternalizzazioni delle funzioni aziendali con le strategie aziendali;
- determinazione del presidio di controllo delle reti distributive al fine di garantirne la conformità ai rispettivi obblighi in materia di: prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e finanziamento del

- terrorismo, trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, di correttezza delle relazioni con la clientela;
 - determinazione dell'adozione di un sistema informativo completo nonché affidabile e tempestivo nella ricostruzione della situazione aziendale;
 - determinazione della conformità dell'assetto delle funzioni aziendali di controllo e della coerenza con la complessità e dimensione aziendale e della coerenza con gli indirizzi strategici;
 - determinazione dell'adozione di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate per le funzioni aziendali di controllo;
 - adozione e riesame con periodicità almeno annuale della politica di remunerazione e della sua corretta attuazione;
 - determinazione della formalizzazione della politica di remunerazione e della relativa accessibilità all'interno della struttura aziendale;
 - determinazione dell'adozione di un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo;
 - approvazione, con cadenza annuale, del programma di attività, compreso il piano di audit predisposto dalla funzione di revisione interna ed esame delle relazioni predisposte dalle funzioni aziendali di controllo;
 - approvazione del piano aziendale di continuità operativa o del piano di *disaster recovery*, vigilandone sulla sua adeguatezza.
- 17.3 Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni di cui agli articoli 2365, comma 2, e 2446, comma 3, del Codice Civile.
- 17.4 Per il compimento di determinate categorie di atti o di singoli negozi, il consiglio di amministrazione può conferire delega a singoli amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
- 18. Organi delegati e comitati interni**
- 18.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni a uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione in linea con l'Articolo 19.
- 18.2 Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate.
- 18.3 Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo, di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- 18.4 Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.

19. Remunerazione degli amministratori

- 19.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, spetta il compenso determinato dall'assemblea degli azionisti.
- 19.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
- 19.3 L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.

20. Adunanze del consiglio di amministrazione

- 20.1 Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea incluso il Regno Unito e in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri ovvero dal collegio sindacale o da ciascun sindaco individualmente.
- 20.2 Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun suo componente e ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 20.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione stesso e tutti i componenti del collegio sindacale.
- 20.4 Alle riunioni del consiglio di amministrazione, su iniziativa del presidente, dell'amministratore delegato o del direttore generale, possono essere chiamati ad assistervi dirigenti della Società, ovvero qualsiasi altra persona che il consiglio di amministrazione voglia invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie. Il segretario, o il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.
- 20.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono a maggioranza assoluta dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
- 20.6 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentita agli intervenuti la possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e (d) sia garantita

la possibilità per ciascuna di ricevere o trasmettere documentazione. Nel caso in cui la riunione si tenga in audio-conferenza o video-conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

21. Direttore Generale

- 21.1 Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al consiglio di amministrazione, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge o dal presente Statuto all'organo amministrativo.
- 21.2 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.
- 21.3 Il direttore generale partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e assiste a quelle dell'assemblea.

22. Collegio sindacale

- 22.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 22.2 Il collegio sindacale, inoltre:
- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell'intermediario;
 - vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta, in particolare, l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;
 - valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
 - promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
 - dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo;
 - informa tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Società;
 - esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti;
 - cura il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi

anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

- 22.3 Il collegio sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, che durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
- 22.4 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dal presente Statuto. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. Qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM, i sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.
- 22.5 L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco ai sensi della normativa pro tempore vigente.
- 22.6 Ai sindaci spetta anche il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per ragione del loro incarico.
- 22.7 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 22.8 Per la nomina, revoca e sostituzione dei sindaci si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.
- 22.9 Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
- 22.10 Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure dell'Articolo 15.
- 22.11 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
- 22.12 All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
 - dalla lista che abbia ottenuto il 2° (secondo) maggior numero di voti e che non sia collegata nel significato di cui al Paragrafo 15.9 con i soci che abbiano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;
 - la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, se presentata e ammessa;

- in caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice;
 - qualora venga presentata e ammessa una sola lista o nessuna lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti;
- 22.13 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4, del TUF, il sindaco decade dalla carica.
- 22.14 Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, e/o (ii) venga a mancare il sindaco effettivo estratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, questi sarà sostituito dal sindaco supplente estratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 22.15 Qualora l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale si procede come segue:
- qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, la nomina avviene con votazione a maggioranza di legge senza vincolo di lista;
 - qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella terza lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti;
 - qualora l'applicazione di tale procedura non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza di legge; fermo restando che i nuovi sindaci nominati scadono insieme a quelli già in carica.
- 22.16 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Il collegio sindacale può riunirsi e validamente deliberare anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione (audio o videoconferenza), purché sussistano le garanzie previste dal Paragrafo 20.6 *mutatis mutandis*.
- 22.17 I sindaci possono procedere, in qualunque momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Delle riunioni e degli accertamenti eseguiti dal collegio sindacale, anche individualmente, è redatto

verbale, trascritto nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5) del Codice Civile

22.18 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162 e ferma restando la disciplina regolamentare *pro tempore* vigente, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della concessione di finanziamenti e delle garanzie funzionali ai medesimi, nonché, in generale, dell'intermediazione finanziaria.

TITOLO V REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge e debitamente iscritta al registro previsto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nominata dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale. La nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO VI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

24. Operazioni con parti correlate

24.1 Qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM, il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

24.2 Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato per le operazioni con parti correlate", "presidio equivalente", "soci non correlati" etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura**") e alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.

24.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni con parti correlate o del presidio equivalente sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione e i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

24.4 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e

regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

- 24.5 Le disposizioni di cui al presente Articolo 24 troveranno applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su EGM e nella misura in cui rimangano quotate su EGM.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

25. Rappresentanza sociale

- 25.1 La rappresentanza della Società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 25.2 La rappresentanza della Società spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri a essi conferiti.
- 25.3 Il direttore generale, ove nominato, ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione.
- 25.4 Il consiglio può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

TITOLO VIII

BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

26. Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale in conformità alla normativa applicabile.

27. Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, previa deduzione della prescritta quota da destinare a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

28. Scioglimento e liquidazione

Per la liquidazione e lo scioglimento della Società si applicano le norme di legge.

29. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i membri degli organi sociali il foro competente è quello di Milano.

30. Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti.

